



COMUNE DI SANT'AGNELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO
SULL' ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO,
LA REVOCA E LA GRADUAZIONE
DEGLI INCARICHI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(art. 14 c. 1 CCNL comparto Funzioni Locali 21.05.2018)

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 47 DEL 14.05.2019

Articolo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'area delle posizioni organizzative in base alla normativa contrattuale vigente, in particolare riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018.
2. Il presente Regolamento definisce i criteri per l'istituzione, il conferimento, la graduazione e la revoca delle posizioni organizzative (di seguito denominate anche P.O.), nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti in materia.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio del Comune, entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Articolo 2

ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Sono istituite nell'organigramma del Comune di Sant'Agnello le posizioni organizzative di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 del CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018.
2. Poiché nella struttura organizzativa del Comune di Sant'Agnello non vi sono, al momento, figure dirigenziali, i responsabili delle strutture di massima dimensione organizzativa (al momento denominate Unità Organizzative) si identificano con i titolari di posizione organizzativa.
3. L'istituzione delle posizioni organizzative di direzione di strutture organizzative di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 13 del CCNL 21.05.2018 remunera il conferimento degli incarichi dirigenziali, visto che il Comune di Sant'Agnello è privo di dirigenza.
4. Ove nel prosieguo l'Amministrazione comunale dovesse istituire e prevedere figure dirigenziali all'interno dell'organico dell'Ente, potranno essere istituite altresì posizioni organizzative di cui alla lettera b), comma 1, del suindicato art. 13, afferenti all'espletamento di compiti di alta professionalità, qualificati come strategici per l'Ente, aventi contenuto di studio, analisi, progettazione di interventi dell'Ente, effettuazione di controlli interni, o analoghi.
5. I destinatari di tali incarichi devono essere in possesso di titolo di studio di livello universitario, almeno triennale, sempre che non sia richiesto un livello superiore per il grado di complessità delle funzioni da svolgere, ed eventualmente dell'iscrizione in un albo professionale, se richiesto in relazione ai compiti da svolgere.
6. Il possesso del titolo di studio di livello universitario non è necessario nel caso di incarichi di posizione organizzativa conferiti a dipendenti, in servizio a tempo determinato, inquadrati nella categoria giuridica "D" del CCNL.
7. Gli incarichi di posizioni organizzative sono conferiti di norma a dipendenti di categoria D, ivi compresi quelli a tempo determinato, tra i quali quelli assunti ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Eccezionalmente possono essere conferiti a dipendenti di categoria C solo nel caso in cui, essendo venuto meno per qualsiasi

motivo un precedente incarico conferito ad un dipendente di categoria D, non vi sia altro dipendente di pari categoria cui possa essere conferito un nuovo incarico, ovvero non sia possibile conferire ad interim l'incarico in parola ad altro dipendente di categoria D per mancanza delle competenze professionali specifiche richieste. In tale caso l'incarico non potrà avere durata superiore al tempo occorrente per l'espletamento della procedura di assunzione di un nuovo dipendente di categoria D, al quale conferire l'incarico di P.O., e comunque non superiore ad un anno. Il dipendente di categoria C destinatario, in via eccezionale, dell'incarico di P.O. deve essere dotato di adeguata capacità ed esperienza professionale nel settore di riferimento, anche se non necessariamente in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto cui si riferisce l'incarico di P.O. Tali incarichi non possono essere prorogati e/o rinnovati, né al dipendente destinatario possono essere conferiti nuovi incarichi di P.O. Può essere disposta, per una sola volta, la proroga dell'incarico ad un dipendente di categoria C esclusivamente per il tempo strettamente necessario per completare la procedura di selezione già avviata per l'assunzione di un dipendente di categoria D del profilo di cui l'Ente fosse temporaneamente sprovvisto.

Articolo 3

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal Sindaco, con atto scritto e motivato, per un periodo massimo non superiore a 3 (tre) anni e non inferiore a un anno, sulla base del funzionigramma approvato dalla Giunta Comunale. Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico si tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato e nel piano delle performance o degli obiettivi;
 - b) requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;
 - c) attitudini e capacità professionali sviluppate (di organizzazione, di ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, di innovazione, miglioramento e riduzione della spesa pubblica, di raggiungimento dei risultati lavorativi prefissati) in relazione ai programmi da realizzare;
 - d) esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare.
2. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti, e possono essere rinnovati, dal Sindaco con provvedimenti motivati in relazione ai criteri di cui al precedente comma.
3. La durata degli incarichi non può avere durata inferiore ad anni uno, è ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività da svolgere. Possono essere conferiti incarichi di durata inferiore all'anno solo nel caso di rinnovo temporaneo di un precedente incarico, disposto dal Sindaco neo eletto nelle more della definizione di una nuova struttura organizzativa dell'Ente, nel qual caso l'incarico definitivo conseguente alla redistribuzione delle funzioni gestionali apicali deve comunque intervenire entro il termine di 6 (sei) mesi dall'insediamento della nuova amministrazione; trascorso tale termine l'incarico conferito si

considera consolidato, sino al termine di durata massimo indicato al comma 1.

4. Condizione indispensabile per poter essere destinatari di incarichi di P.O. è che, nel biennio precedente, la valutazione non sia stata negativa e che non si sia stati destinatari di sanzioni disciplinari.

Articolo 4

LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. La revoca, prima della scadenza, degli incarichi di posizione organizzativa, oltre che per ragioni disciplinari, può essere disposta per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dall'Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia:
 - a) intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo;
 - b) valutazione negativa della performance individuale.
2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni organizzative dell'Ente o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.
3. La valutazione si intende negativa quando è inferiore a 51/100 (cinquantuno/centesimi) e una volta che la stessa sia stata confermata a seguito dell'eventuale contraddittorio richiesto dal responsabile di P.O.
4. La revoca deve avvenire con provvedimento scritto e motivato.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. In tale caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

Articolo 5

LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. Gli incarichi di P.O. sono dimensionati in relazione al peso e all'entità quali-quantitativa delle funzioni gestionali cui si riferiscono.
2. La graduazione delle posizioni organizzative è effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), sulla base dei seguenti criteri:
 - a) complessità gestionale, riferita a:
 - dimensione organizzativa, differenziazione delle attribuzioni, complessità delle relazioni e grado di specializzazione delle competenze richieste;
 - b) rilevanza organizzativa e finanziario delle funzioni, riferita a:
 - responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna p.o., importanza rispetto alle scelte programmatiche e attribuzione di incarichi ulteriori.
3. I criteri di cui al precedente comma sono contenuti nella tabella allegata sub A) al presente Regolamento.

4. L'OIV procede alla concreta applicazione della metodologia di graduazione delle P.O.
5. La graduazione è aggiornata tutte le volte che un servizio sia interessato da modifiche organizzative.
6. I valori della retribuzione di posizione da attribuire variano da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della pesatura effettuata dall'OIV.
7. L'ammontare della retribuzione di posizione si determina in corrispondenza del punteggio attribuito in sede di graduazione, con i criteri di cui innanzi, della singola P.O.
8. Per determinare l'effettivo ammontare di ciascuna retribuzione di posizione si divide l'importo complessivo annualmente destinato al pagamento delle retribuzioni di posizione per la somma dei punteggi attribuiti in sede di graduazione alle P.O. presenti nella struttura organizzativa dell'Ente; il risultato ottenuto viene poi moltiplicato per il punteggio attribuito all'esito della graduazione di ciascuna P.O.

Articolo 6

LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuiti gli incarichi di P.O. sono soggetti a valutazione annuale.
2. All'indennità di risultato è destinata una percentuale compresa tra il 15 (quindici) e il 30 (trenta) per cento delle somme stanziare dall'Ente complessivamente per il finanziamento del salario accessorio delle posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato).
3. La determinazione dell'indennità di risultato delle posizioni organizzative, nell'ambito delle risorse a tal fine effettivamente disponibili, è definita dall'OIV, previa valutazione annuale dei soggetti competenti sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.
4. Prima della definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, l'Amministrazione deve acquisire in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, che può farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Articolo 7

CONFERIMENTO INCARICO AD INTERIM DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Può essere conferito ad un dipendente già titolare di posizione organizzativa un incarico ad interim relativo ad un'altra P.O.
2. L'incarico ad interim è conferito esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione per l'assunzione di un dipendente di categoria D, del profilo di cui l'Ente fosse temporaneamente sprovvisto, cui assegnare la titolarità della posizione organizzativa oggetto dell'incarico.
3. In tale ipotesi, al lavoratore interessato è attribuito, per la durata dell'incarico ad interim, un ulteriore importo la cui misura può variare, dal 15% (quindici per cento) al 25% (venticinque per cento), del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la

P.O. oggetto dell'incarico ad interim, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente. Nella definizione della citata percentuale si terrà conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

4. Qualora la durata dell'incarico ad interim sia inferiore a 6 (sei) mesi spetterà sempre e comunque la percentuale minima indicata al comma 3, raggugliata al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni aggiuntive.

Articolo 8

LE RELAZIONI SINDACALI

1. Il contenuto del presente Regolamento è stato oggetto di informazione preventiva e, su richiesta dell'Ente o dei soggetti sindacali, di confronto per le parti relative al conferimento, alla revoca ed alla graduazione degli incarichi di P.O.
2. Per quanto stabilito all'art. 7 non necessita alcuna forma di relazione sindacale, posto che è riservata alla contrattazione decentrata la disciplina della ripartizione delle somme destinate all'indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme dei vigenti CCNL e CCDI che disciplinano la materia. In caso di successive modificazioni contrattuali e/o legislative le presenti disposizioni regolamentari dovranno ritenersi automaticamente adeguate.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente regolamento comunale in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

SCHEDA GRADUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Denominazione della P.O.:

Funzioni e competenze afferenti la P.O.:

Individuazione requisiti particolari:

CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

FATTORI VALUTATIVI		PUNTEGGIO ASSEGNATO
COMPLESSITA' GESTIONALE (fino a punti 70)	Dimensione organizzativa	Fino a punti 35
	Differenziazione delle attribuzioni	Fino a punti 20
	Complessità delle relazioni	Fino a punti 10
	Competenze professionali richieste	Fino a punti 5
RILEVANZA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA (fino a punti 30)	Gradi di responsabilità	Fino a punti 10
	Importanza rispetto alle scelte programmatiche (budget gestito, ecc.)	Fino a punti 10
	Attribuzione di incarichi ulteriori	Fino a punti 10
TOTALE GENERALE	/100